

Newsletter

30 gennaio 2024

Riduzione delle aliquote IRPEF per il 2024 (art. 1, c. 1)

Per il solo periodo d'imposta 2024, la norma dispone la riduzione da 4 a 3 tre degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote IRPEF previste dall'articolo 11, c. 1, del TUIR. In particolare, le aliquote e gli scaglioni IRPEF applicabili per il solo periodo 2024 sono le seguenti:

- ✓ Da € 0 fino a € 28.000, aliquota del 23%;
- ✓ oltre € 28.000 e fino a € 50.000, aliquota del 35%;
- ✓ oltre € 50.000, aliquota del 43%.

In sostanza, rispetto all'anno 2023, viene previsto per l'anno 2024 un accorpamento dei primi due scaglioni di reddito complessivo (in precedenza fissati da € 0 ad € 15.000, con aliquota del 23%, e da oltre € 15.000 fino a € 28.000, con aliquota del 25%), applicando un'unica aliquota IRPEF del 23% per il reddito complessivo fino a € 28.000. Nella seguente tabella si riporta il confronto tra gli scaglioni di reddito e le aliquote IRPEF vigenti fino all'anno 2023 e quelle vigenti per il solo anno 2024:

PERIODO D'IMPOSTA 2023		PERIODO D'IMPOSTA 2024	
Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota	Scaglioni di reddito imponibile	Aliquota
Fino a € 15.000	23%	Fino a € 28.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%		
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%	Oltre € 50.000	43%

Le nuove disposizioni in materia di aliquote IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2024, ai sensi degli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/73. Pertanto, esse sono già applicabili in relazione alle ritenute sulle retribuzioni e pensioni di gennaio 2024.

Modifica delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati (art. 1, c. 2)

Per il solo periodo d'imposta 2024 viene previsto l'aumento da € 1.880 a € 1.955 della detrazione d'imposta per i redditi di lavoro dipendente (con esclusione delle pensioni) e alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo fino a € 15.000, prevista dall'articolo 13, c. 1, lett. a), TUIR. Con tale misura

viene quindi equiparata l'area di esenzione fiscale dei soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati con quella prevista per i soggetti titolari di redditi di pensione fino a 8.500,00 euro di reddito complessivo (infatti, l'incremento della detrazione a € 1.955 rappresenta esattamente l'imposta lorda del 23% dovuta sul reddito complessivo di € 8.500).

Le nuove disposizioni in materia di detrazioni IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d'imposta 2024, ai sensi degli articoli 23 e 24 del d.P.R. n. 600/73. Pertanto, esse sono già applicabili in relazione alle ritenute sulle retribuzioni e pensioni di gennaio 2024.

Trattamento integrativo della retribuzione (art. 1, c. 3)

A seguito delle modifiche alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati (si veda quanto illustrato al precedente punto) viene previsto che, per il solo periodo d'imposta 2024, le somme riconosciute a titolo di "trattamento integrativo" (ex articolo 1, c. 1, D.L. n. 3/2020), a favore dei contribuenti con un reddito complessivo non superiore a € 15.000, siano erogate a condizione che l'imposta lorda sia superiore all'importo della detrazione spettante, diminuito di € 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell'anno (ciò al fine di neutralizzare l'incremento di € 75 della detrazione prevista dall'articolo 13, c. 1, lett. a), TUIR e di non penalizzare i contribuenti).

Analogamente a quanto previsto in tema di aliquote e detrazioni IRPEF, a partire dalle retribuzioni di gennaio 2024, i sostituti d'imposta devono applicare anche le nuove disposizioni in materia di "trattamento integrativo della retribuzione".

Calcolo degli acconti IRPEF e relative addizionali (Art. 1, c. 4)

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1 (relativo alla modifica degli scaglioni e delle aliquote IRPEF) e comma 2 (relativo alla modifica delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati) del D. Lgs. n. 216/2023.

Riduzione di alcune tipologie di detrazioni fiscali per redditi superiori a € 50.000 (Art. 2)

Viene introdotta una riduzione di € 260 delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d'imposta 2024 ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a € 50.000, in relazione:

- ✓ agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, c. 1, lett. c), TUIR;
- ✓ alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11 del D.L. n. 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- ✓ ai premi di assicurazione per rischio per eventi calamitosi di cui all'articolo 119, c. 4, quinto periodo, del D.L. n. 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.

Addizionali regionali e comunali all'IRPEF (Art. 3)

Al fine di consentire alle Regioni, alle Province autonome di Trento e Bolzano e ai Comuni di "recepire" la nuova articolazione degli scaglioni di reddito e delle aliquote prevista ai fini IRPEF per l'anno 2024, viene differito al 15 aprile 2024 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali IRPEF e per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali IRPEF, in relazione al periodo d'imposta 2024.

Viene invece differito al 15 maggio 2024, per il solo periodo d'imposta 2024, il termine per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all'IRPEF, al fine della loro pubblicazione sull'apposito sito informatico.

Da ultimo si evidenzia che, sia le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sia i Comuni, avranno la possibilità di determinare, per il solo periodo d'imposta 2024, aliquote differenziate delle addizionali regionali e comunali IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previsti dal TUIR nella versione applicabile per il periodo d'imposta 2023, mantenendo quindi l'articolazione nei precedenti 4 scaglioni di reddito (in luogo dei 3 previsti per il solo anno 2024).

Super-deduzione per le nuove assunzioni 2024 (Art. 4)

Viene introdotta una nuova super deduzione relativa al costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024. In particolare, la norma prevede che, per il 2024, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

L'agevolazione spetta ai titolari di reddito d'impresa nonché agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo. Per gli enti non commerciali il regime in questione opera esclusivamente in relazione al reddito d'impresa eventualmente conseguito.

L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni mentre sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.

Al fine di beneficiare dell'agevolazione, gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. Inoltre, in presenza di un incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore importo tra quello effettivamente riferibile ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale dipendente (B.9. Conto economico) rispetto a quello relativo all'esercizio 2023.

La disposizione in questione dovrà essere resa operativa mediante un decreto attuativo, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 31 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 216/2023).

Abrogazione dell'ACE (Art. 5)

Viene disposta l'abrogazione dell'ACE (aiuto alla crescita economica) a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (quindi dal 2024, per i c.d. "soggetti solari"), nell'ottica più generale di ridefinire le agevolazioni fiscali spettanti alle imprese. Pertanto, a partire dal 2024, non avranno più alcun effetto né (in positivo) i conferimenti in denaro dei soci e gli accantonamenti di utili a riserva, né (in negativo) le distribuzioni di riserve pregresse ai soci.

Per espressa disposizione di legge, le imprese beneficiarie possono continuare a utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, se non sfruttate in tale esercizio per assenza o insufficienza del reddito, "sino ad esaurimento dei relativi effetti" e quindi senza limitazioni di carattere temporale.

Per le società di capitali, le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito potranno essere:

- ✓ riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi;
- ✓ trasformate in un credito d'imposta, utilizzabile ai soli fini dell'IRAP e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

Per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice:

- ✓ il rendimento nozionale della società partecipata che eccede il reddito complessivo netto dichiarato è attribuito per trasparenza ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, ovvero, in alternativa, trasformato in credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP, anche da parte della stessa società (sempre con il vincolo di utilizzo quinquennale);
- ✓ la quota attribuita per trasparenza si somma a quella "propria" di ciascun socio, ovvero, in alternativa, è trasformata in credito d'imposta da utilizzare ai fini IRAP;
- ✓ la quota di eccedenza di rendimento nozionale attribuita al socio non va a riduzione del "reddito complessivo netto dichiarato", bensì esclusivamente a riduzione del reddito d'impresa del socio stesso.

Disclaimer

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.